

COMMENTI PUNTUALI AL TESTO DEL DECRETO

Articolo 2

(Definizioni)

Comma 1, lett. a)

L'articolo modifica la precedente definizione di "nuovo impianto", prevedendo la possibilità di utilizzo di componenti "nuovi o rigenerati". Nel condividere tale nuova formulazione, si propone di chiarire che tra i componenti rigenerati di cui è ammesso l'impiego, siano ricompresi anche quelli già utilizzati in impianti incentivati. Infatti, oggetto dell'incentivazione è l'energia prodotta dagli impianti e non la loro costruzione.

Del resto, la possibilità che un impianto si serva di componenti già in uso presso altri impianti incentivati è stata recentemente ammessa dal MiSE, nell'ottica della razionalizzazione degli impianti di utenza per la connessione (opere di stretta competenza dell'operatore) degli impianti a fonti rinnovabili all'infrastruttura elettrica.

Comma 1, lett. b)

In relazione all'utilizzo di componenti funzionali alle integrali ricostruzioni di cui all'Allegato 2, si ritiene utile prevedere la possibilità di impiego di componenti anche rigenerati, secondo quanto già espresso nel commento alla lettera precedente.

Comma 1, lett. p)

Relativamente alla definizione di potenza di impianto, dopo "per gli impianti idroelettrici, la potenza è pari alla potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua", si propone di inserire il seguente periodo: "per gli impianti eolici la potenza è la somma, espressa in MW, delle potenze dei singoli aerogeneratori che compongono l'impianto stesso."

A supporto di tale proposta, sia concesso rinviare alle definizioni presenti nelle FAQ di Terna su Gaudì (in particolare, nelle "Istruzioni Operative per il Produttore Eolico per la registrazione in Gaudì", a pag. 12, per Potenza Attiva Nominale (kW) si intende la Potenza Attiva Nominale complessiva del gruppo espressa in kW, pari al prodotto della Potenza Aerogeneratore (kW) per il numero degli aerogeneratori del gruppo).

Limitatamente agli impianti solari termodinamici, inoltre, si propone di modificare la definizione di "potenza di impianto", introducendo al suo posto il concetto - più appropriato - "potenza del turbo generatore".

Inoltre, si segnala che il metodo di calcolo della potenza dell'impianto a partire dalla superficie captante sembra essere penalizzante per gli impianti con grande accumulo termico.

Sarebbe, infine, opportuno modificare anche la formula di calcolo della potenza convenzionale riducendo il fattore moltiplicativo da 0,1 kW/mq, a 0,08 kW/mq, poiché tale valore è maggiormente corrispondente alle reali caratteristiche di tali impianti.

Comma 1, lett. ad)

Inserire la seguente definizione: *“componente rigenerato: componente già utilizzato che a seguito di lavorazioni specifiche, se necessarie, viene riportato alle normali condizioni di operatività. Tale componente può essere utilizzato alla pari di un componente nuovo, indipendentemente dalla sua provenienza, anche se già utilizzati in impianti incentivati”.*

Articolo 3

(Oggetto ed ambito di applicazione)

Comma 2

Si ritiene che quanto indicato alle lettere a) e b) sia in contrasto, probabilmente per un mero errore materiale, con i tempi necessari alla conclusione delle procedure di partecipazione al secondo bando per registri e aste previsto entro il 30 ottobre 2016.

Articolo 4

(Accesso ai meccanismi di incentivazione)

Comma 3

Tenuto conto della scarsità di risorse messe a disposizione per l'ulteriore incentivazione delle fonti rinnovabili e che il meccanismo di accesso diretto agli incentivi crea incertezza sulle tempistiche di raggiungimento del tetto massimo, assoRinnovabili è favorevole ad una graduale eliminazione di tale modalità.

Si propone pertanto di aggiungere al primo capoverso dopo le parole *“di cui al presente decreto”* le seguenti: *“i seguenti impianti entrati in esercizio entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto”.*

Comma 3 lett. c)

La bozza di decreto, inesplicabilmente, non prevede la possibilità per gli impianti di piccola taglia alimentati a bioliquidi sostenibili di accedere direttamente ai meccanismi di incentivazione, così come, invece, accade per tutte le altre fonti rinnovabili. Si propone di inserire anche questa tecnologia tra quelle elencate al comma 3, prevedendo una soglia pari a quella prevista per il biogas.

Comma 3, lett. f)

È opinione dell'Associazione che un sistema incentivante non debba favorire gli enti pubblici quando svolgono un'attività economica o in concorrenza con soggetti privati, così come previsto dalla lettera f), comma 3 dell'art. 4 della bozza del nuovo Decreto, che prevede per gli impianti di proprietà di enti pubblici una potenza doppia per l'accesso diretto agli incentivi (quindi senza ricorrere ai meccanismi di Aste e Registri).

Si propone, quindi, di eliminare tale ingiustificato privilegio per gli impianti di proprietà di enti pubblici, stralciando la relativa disposizione.

Comma 4

Il meccanismo dell'accesso diretto introdotto per gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero non risponde ad un obiettivo di semplificazione procedurale per impianti di modeste dimensioni, dal momento che gli impianti hanno normalmente potenze anche superiori al valore di soglia per l'accesso ad asta.

Conseguentemente, ci pare opportuno assoggettare l'accesso agli incentivi di tali tipologie di impianti alle procedure d'asta, al pari degli altri impianti a biomasse. Una diversità di trattamento risulterebbe ingiustificata e avrebbe effetti discriminatori.

In tal senso, si dovrà intervenire anche con riguardo alla determinazione delle tariffe incentivanti.

Si propone, pertanto, di stralciare l'articolo 7, comma 3 e, conseguentemente, l'articolo 19 che detta disposizioni speciali per l'accesso agli incentivi degli impianti ex-zuccherifici.

Comma 5

Il presente comma discrimina ingiustificatamente tutti gli operatori che abbiano avviato lavori di costruzione, dimostrando, a ben guardare, il concreto interesse a portare avanti l'iniziativa energetica.

La previgente disciplina, invece, correttamente, prevedeva che potessero accedere agli incentivi anche gli impianti per i quali i soggetti responsabili avessero già iniziato i relativi lavori di costruzione.

Si propone, pertanto, di stralciare il comma 5.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

Comma 7

“Possono accedere agli incentivi i soggetti che dimostrino di avere il diritto alla costruzione ed esercizio degli impianti, pur non essendo direttamente titolari dei provvedimenti abilitativi alla costruzione ed esercizio degli impianti stessi, formalmente rilasciati a soggetti terzi dalle competenti amministrazioni. Il presente comma si applica anche alle richieste di incentivazione presentate ai sensi dei previgenti meccanismi incentivanti”.

Tale comma intende estendere a tutte le casistiche (sotto esemplificate) il principio secondo cui l'operatore può accedere ai meccanismi incentivanti anche qualora non sia formalmente titolare degli atti abilitativi alla costruzione ed esercizio dell'impianto ma sia comunque legittimato alla realizzazione e gestione dell'impianto. Principio (condivisibile) che, tuttavia, l'articolo 22 prevedrebbe solo per gli impianti idroelettrici.

La non coincidenza della titolarità di tutti i provvedimenti abilitativi e della posizione incentivante, occorre, ad esempio, nelle seguenti diffuse casistiche:

i) in generale, nelle ipotesi legittime di partnership tra più soggetti (ad esempio, associazione in partecipazione, ovvero raggruppamento temporaneo di imprese), nella quale, in esecuzione di appositi

accordi contrattuali, uno di essi sia titolare dei provvedimenti abilitativi alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia e un altro sia responsabile della gestione di esso (ivi compreso nella stessa gestione, la vendita dell'energia elettrica e il riconoscimento dei relativi incentivi sulla produzione);
ii) nel caso in cui il gestore della discarica sia titolare dei provvedimenti abilitativi alla realizzazione della discarica ma abbia concesso lo sfruttamento del biogas ad altro soggetto che ha ottenuto il rilascio dei titoli abilitativi alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia e intende accedere agli incentivi.

Articolo 6

(Vita media utile convenzionale e periodo di diritto ai meccanismi incentivanti)

Comma 3

In relazione all'estensione del periodo di diritto agli incentivi a seguito di fermate disposte dalle competenti autorità, si propone di prevedere che essa sia commisurata all'energia non prodotta e non alla durata temporale del periodo di fermata.

Articolo 7

(Determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi)

Comma 1, lett. c)

L'articolo garantisce l'accesso agli incentivi ex DM 6 luglio 2012 agli impianti che entrano in esercizio entro un anno dall'entrata in vigore della bozza di Decreto.

Si chiede di esplicitare che tale previsione riguardi gli "impianti iscritti in posizione utile nelle procedure di Registro e di Asta svolte ai sensi del presente Decreto".

Comma 3

Per le motivazioni evidenziate nelle osservazioni all'articolo 4, si propone lo stralcio di tale comma che rinvia all'articolo 19 per la determinazione della tariffa da assegnare agli impianti ex-zuccherifici.

Articolo 8

(Disposizioni specifiche per gli impianti alimentati da biomassa, biogas e bioliquidi sostenibili)

Comma 5

Poiché le premialità previste per la riduzione di emissioni di gas serra (art. 8 comma 6 del DM 6 luglio 2012) hanno la finalità di promuovere il raggiungimento di obiettivi ambientali, si ritiene indispensabile ripristinare la precedente disposizione per:

- gli impianti oggetto di nuova realizzazione in data successiva rispetto all'entrata in vigore del presente Decreto;

- gli impianti oggetto di rifacimento in data successiva rispetto all'entrata in vigore del presente Decreto;
- gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Decreto e che attualmente percepiscono Certificati Verdi.

Comma 6

L'incarico conferito dal MiPAAF ad AGEA per la verifica dei requisiti di sostenibilità e tracciabilità ha storicamente comportato ritardi nelle attività di verifica e, dunque, nel rilascio degli incentivi, come più volte segnalato da assoRinnovabili.

Al fine di evitare il protrarsi della descritta situazione, qualora non sia possibile garantire la concreta operatività di AGEA, attraverso l'attribuzione di risorse (umane e/o economiche dedicate), si propone che il soggetto interessato abbia la facoltà di dimostrare mediante autocertificazione la rispondenza della documentazione raccolta ai requisiti del DM 2 Marzo 2010.

Articolo 9

(Iscrizione al Registro)

Comma 3

I contingenti ivi previsti si dimostrano insufficienti anche solo a consentire l'incentivazione degli impianti ammessi ai Registri di cui al DM 6 luglio 2012, risultati idonei ma in posizione non utile per l'accesso all'incentivo (Tabella C). Si richiede, pertanto, di innalzare il valore di tali contingenti, considerando gli esiti dei precedenti registri di cui al DM 6 Luglio 2012.

Relativamente alle nuove tecnologie più innovative quali la fonte oceanica, la fonte solare termodinamica e la fonte eolica offshore, si riterrebbe utile, data la loro ridotta maturità, prevedere un accorpamento dei relativi contingenti.

Si propone quindi la creazione di un contingente unico di 20 MW dedicato alle tecnologie suddette.

<i>REGISTRI</i>	<i>POTENZA ATTUALMENTE INDICATA NELLA BOZZA DI DECRETO (MW)</i>	<i>POTENZA PROPOSTA DA ASSORINNOVABILI (MW)</i>
eolico onshore	60	125
idroelettrico	80	240
geotermoelettrico	20	20
bioenergie	112	112
oceanica	6	-
solare termodinamico	10	-
oceanica, solare termodinamico ed eolico offshore		20

Comma 4

Attesa la totale insufficienza dei contingenti previsti nei Registri, si propone di assegnare in ciascuna delle due procedure l'intero contingente di cui al comma 3 della bozza di Decreto.

Articolo 10

(Requisiti per la richiesta di iscrizione al Registro e modalità di selezione)

Comma 1

Si propone di inserire dopo il primo capoverso il seguente:

"In alternativa, possono chiedere l'iscrizione al registro i soggetti che dimostrino di avere il diritto alla gestione dell'impianto, pur non essendo formalmente titolare di tutti i provvedimenti abilitativi alla costruzione ed esercizio dell'impianto stesso. Il presente comma si applica anche alle richieste di incentivazione presentate ai sensi del DM 6 luglio 2012".

Comma 3, lettere:

- a)** si propone di inserire dopo le parole *"titolo concessorio"* le seguenti: *"in caso di insufficienza del contingente gli impianti in possesso di tale criterio di priorità vengono ordinati in base alla anteriorità della data di iscrizione ai registri di cui al DM 6 Luglio 2012"*;
- b)** si propone di inserire dopo *"Impianti"* le parole *"di potenza uguale o superiore ad 1 MW"*;
- c)** si propone di eliminare la priorità assegnata agli impianti di proprietà di aziende agricole;
- d)** in coerenza con quanto proposto all'art. 9 comma 3 si propone di inserire dopo *"biomasse di cui all'art. 8 comma 4"*, le parole *"lett. c) e d)"*;
- g)** si propone di eliminare il criterio della minor potenza degli impianti;
- h)** si propone di eliminare il criterio dell'anteriorità del titolo autorizzativo o concessorio.

Articolo 11

(Adempimenti per l'accesso ai meccanismi di incentivazione per gli impianti iscritti al Registro)

Comma 1

Si propone di reintrodurre, come già previsto dal DM 6 luglio 2012, il contingente dedicato alle biomasse di cui all'art. 8 comma 4 lett. c).

Comma 2

Il comma in oggetto prevede il dimezzamento del termine massimo per l'accesso ai meccanismi incentivanti, riducendolo da dodici a sei mesi.

Si propone di ripristinare, in tal senso, i termini già previsti dal precedente DM 6 luglio 2012.

Comma 5

Si suggerisce di inserire un nuovo comma che contempra l'obbligo per i produttori di versare una cauzione dopo 6 mesi (o altro termine) dalla pubblicazione delle graduatorie di Registro per confermare l'interesse alla coltivazione dell'iniziativa, pena l'esclusione dalla graduatoria. L'importo della cauzione potrebbe essere commisurato alla potenza degli impianti.

Articolo 12

(Capacità di produzione da mettere ad asta e periodicità delle procedure)

Comma 3

Come già evidenziato nel commento all'articolo 9 (*Iscrizione al Registro*) redatto lo scorso 6 giugno, i contingenti previsti dalla bozza del decreto non sono nemmeno sufficienti a consentire l'accesso agli incentivi degli impianti risultati idonei ma in posizione non utile per saturazione dei contingenti messi a disposizione nelle procedure di cui al DM 6 luglio 2012.

Pertanto, assoRinnovabili, ritiene che gli incentivi da assegnare mediante asta ai sensi del nuovo decreto debbano essere destinati a tali impianti e non a quelli caratterizzati da tecnologie innovative ma ancora troppo precoci, i quali hanno minore probabilità di essere portati a compimento entro i termini di efficacia del nuovo decreto.

Infatti, anche considerata la difficoltà oggettiva di ottenere autorizzazioni per realizzare impianti solari termodinamici di elevate dimensioni, il contingente di 110 MW previsto al comma 3 rischia di rimanere inutilizzato, sottraendo risorse (già scarse) a iniziative destinate, al contrario, a essere concretamente realizzate.

Si propone quindi di eliminare il contingente di 110 MW dedicato agli impianti solari termodinamici di grande taglia e di privilegiare, invece, la realizzazione di impianti solari termodinamici di piccola taglia che occupino porzioni limitate di suolo e consentano la generazione elettrica diffusa.

Tali piccoli impianti trovano già capienza nel contingente per le tecnologie innovative a Registro, che assoRinnovabili ha proposto pari a 20 MW.

Sempre con riferimento al comma 3 e, considerato quanto osservato al commento all'articolo 4, si propone di inserire un contingente dedicato alle biomasse di cui all'articolo 8, lettere a), b), c) e d) e agli ex-zuccherifici.

Si propone che tale contingente sia pari a 180 MW, in modo tale da consentire l'accesso agli incentivi degli impianti ex-zuccherifici con progetti di riconversione già approvati (recuperando il contingente già previsto dalla bozza del decreto, all'articolo 19, pari a 120 MW) e di altri nuovi impianti a biomasse.

Si propone, infine, di inserire un contingente (pari ad almeno 20 MW) dedicato agli impianti geotermoelettrici.

Tale proposta è coerente con il PAER della Regione Toscana che, per consentire il raggiungimento degli obiettivi minimi del *burden sharing*, prevede l'installazione di 150 MW di impianti geotermici.

Si consideri che, qualora non dovesse essere introdotto un contingente dedicato a tale tipologia di impianti, la conseguente mancanza di investimenti nel settore geotermico penalizzerà fortemente tutta la filiera italiana che da sempre costituisce un benchmark a livello mondiale: infatti, il processo geotermico coinvolge per intero aziende italiane, dalla produzione di impianti di perforazione alle aste, ai casing, agli scalpelli, alle macchine di produzione di energia elettrica (turbogeneratore ed estrattore gas). Inoltre, vi sarà una perdita di oltre 1000 occupati nella sola Toscana; un forte impatto negativo sull'imprenditoria legata alla filiera geotermica e una graduale riduzione delle compensazioni ambientali verso il territorio.

Comma 4

Si propone di mettere a disposizione nella prima procedura d'asta l'intero contingente previsto e di mettere a disposizione della successiva procedura il contingente che residua secondo quanto previsto dalle lettere a) e b) dello stesso comma.

Articolo 13

(Requisiti minimi dei soggetti e dei progetti)

Comma 1

Dopo il primo capoverso, si propone di inserire il seguente:

"In alternativa, possono partecipare alla procedura d'Asta i soggetti che dimostrino di avere il diritto alla gestione degli impianti, pur non essendo direttamente titolari dei provvedimenti abilitativi alla costruzione ed esercizio degli impianti stessi, formalmente rilasciati a soggetti terzi dalle competenti amministrazioni. Il presente comma si applica anche alle richieste di incentivazione presentate ai sensi del DM 6 luglio 2012";

Comma 3

Al fine di massimizzare l'efficacia dei progetti aggiudicatari dell'Asta in termini di realizzazione, favorendo il rispetto del percorso di crescita della generazione da fonti rinnovabili tracciata dal Piano di Azione Nazionale (PAN), si propone di prevedere un sistema di garanzie alternative tra:

- (i) deposito cauzionale da versare su c/c vincolato del GSE, di importo pari almeno all'attuale fideiussione definitiva (10% del valore convenzionale dell'investimento);
- ii) fideiussione a prima richiesta emessa da istituti bancari iscritti all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e che abbiano un rating di lungo periodo uguale o superiore ai livelli BBB-/Baa3 rispettivamente di Standard & Poor's e/o Moody's Investor Service.

Articolo 15

(Obblighi di allegazioni per la partecipazione alle procedure d'Asta e modalità di selezione dei progetti)

Comma 3

Si propone di stralciare il criterio di anteriorità del titolo autorizzativo di cui alla lettera b).

Articolo 16

(Adempimenti per l'accesso ai meccanismi di incentivazione dopo lo svolgimento delle Aste)

Comma 3

Coerentemente con quanto proposto nel commento all'articolo 12, si propone di eliminare il riferimento ai termini per l'entrata in esercizio degli impianti solari termodinamici e di inserire, per le biomasse, i termini già previsti dal precedente DM 6 luglio 2012.

Si propone, inoltre, di ripristinare la disciplina prevista per il mancato rispetto dei termini massimi di entrata in esercizio già previsti dal precedente DM 6 luglio 2012.

Comma 5

In coerenza con quanto già previsto dal precedente DM 6 luglio 2012, si propone che la cauzione definitiva sia svincolata al momento dell'entrata in esercizio dell'impianto, poiché la stessa (come espressamente previsto dall'Allegato 3) è versata a garanzia dell'entrata in esercizio dell'impianto.

Articolo 17

(Rifacimenti totali e parziali)

Comma 7

Si propone di mettere a disposizione nelle prime procedure di registro e asta per i rifacimenti l'intero contingente previsto e di mettere a disposizione delle successive procedure il contingente che residua secondo quanto previsto dalle lettere a), b e c) dello stesso comma.

Articolo 19

(Disposizioni sugli impianti ex-zuccherifici)

Si propone lo stralcio dell'articolo per le considerazioni svolte nel commento all'articolo 4.

Articolo 21

(Disposizioni in materia di impianti solari termodinamici)

Appaiono eccessivamente premiate tecnologie che effettuano produzione di energia oltre le ore solari con gas (20 €/MWh per impianti con frazione di integrazione tra 0,15 e 0,50) a tutto svantaggio di avanzate tecnologie innovative che, invece, effettuano accumulo termico e produzione oltre l'irraggiamento solare con fonte rinnovabile (ad es. solare, biogas, biomasse).

Si propone di rivedere i meccanismi di riparto dei premi assegnando maggiori risorse agli impianti che effettuano accumulo termico con fonti rinnovabili rispetto agli impianti che, invece, utilizzano il gas.

Ad esempio:

a) 45 euro/MWh per impianti con fattore di integrazione fino a 0,05;

- b) 17 euro/MWh per impianti con fattore di integrazione compresi tra 0,06 e 0,15;
- c) 5 euro/MWh per impianti con fattore di integrazione da 0,15 a 0,25;
- d) per gli impianti che hanno capacità di accumulo giornaliera con fonte rinnovabile superiore alle 4h, possibilità di riconoscimento, oltre alle tariffe sopra determinate, di una sovra-tariffa, in virtù del fatto che tali impianti che fanno accumulo generano minori oneri di sistema.

Articolo 22

(Disposizioni per Consorzi di bonifica e irrigazione)

L'articolo in commento, introduce il condivisibile principio secondo cui l'operatore può accedere ai meccanismi incentivanti anche qualora non sia formalmente titolare degli atti abilitativi alla costruzione ed esercizio dell'impianto ma sia comunque legittimato alla realizzazione e gestione dell'impianto.

La disposizione, però, ha una portata ridotta perché si applica solo alle ipotesi di impianti idroelettrici costruiti sui canali dei Consorzi di bonifica e irrigazione, mentre non contempla tutte le altre ipotesi concrete in cui l'operatore nonostante non sia titolare di tutti i provvedimenti abilitativi alla costruzione ed esercizio dell'impianto, vanta, tuttavia, il diritto alla gestione dell'impianto stesso.

Si propone, quindi, lo stralcio dell'articolo 22 e l'estensione del principio a tali altre ipotesi.

Si veda, in proposito, il commento all'articolo 4, comma 7, nonché agli articoli 10, comma 1 e 13 comma 1.

Articolo 23

(Disposizioni in materia di sottoprodotti)

Commi 1

In coerenza con quanto previsto dalla Tabella 1A punto 3 del DM 6 luglio 2012, oltre che con i più recenti orientamenti in materia di regolazione dei sottoprodotti, si richiede di stralciare il comma 1, in quanto la sansa d'oliva è un sottoprodotto riconosciuto dal MATTM e come tale già oggetto di incentivazione.

Comma 2

Nelle more dell'approvazione di uno specifico Decreto riguardante i sottoprodotti, si ritiene utile far riferimento, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n.152/2006, a quanto già richiamato dalla Tabella 1A del DM 6 luglio 2012. A tale scopo si propone di sostituire gli elenchi dei sottoprodotti contenuti nell'allegato 2 con quelli già indicati nell'Allegato 1 – Tabella 1A del DM 6 luglio 2012, oltreché di inserire dopo le parole "sono da considerarsi" le seguenti: "non esaustivi".

Articolo 25

(Erogazione degli incentivi e delle tariffe incentivanti)

Comma 2

Il DM 6 luglio 2012 prevede l'applicazione di valori forfettari di assorbimento ausiliari e perdite per i soli impianti sopra 1 MW è prevista la possibilità di rettificare tali valori. Tale previsione viene confermata anche nella presente bozza. Si ritiene utile estendere tale facoltà di rettifica dei dati a tutti gli impianti.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

Comma 5

“In considerazione delle specificità di carattere finanziario degli impianti a biomasse e a bioliquidi sostenibili, i pagamenti da parte del GSE dell’incentivo previsto dall’art.19 del DM 6 luglio 2012 in sostituzione del diritto a fruire dei certificati verdi avvengono entro il mese successivo a quello in cui l’energia elettrica è stata prodotta.”

Il nuovo comma introduce una salvaguardia nei tempi di pagamento per gli impianti a biomasse e a bioliquidi sostenibili, che, a differenza degli altri impianti a energia rinnovabile, devono sostenere un costo per l'approvvigionamento della materia prima.

Articolo 26

(Procedure applicative, controlli e monitoraggio)

Comma 2

In ragione di quanto osservato in occasione del commento all'art. 8 comma 6, si propone che le procedure GSE prevedano la possibilità, per l'operatore, di autocertificare i dati e le informazioni oggetto di verifica e controllo da parte di AGEA.

Articolo 27

(Contatore del costo indicativo degli incentivi)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

Comma 4

“Gli incentivi riconosciuti agli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all’articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non concorrono al raggiungimento del Costo indicativo annuo degli incentivi e ne sono esclusi dal calcolo”.

Articolo 28

(Cumulabilità di incentivi)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

Comma 3

“Sono fatti salvi gli effetti dell’applicazione temporale dell’articolo 2 comma 152 della l. 244/2007 s.m.i.. Pertanto: (i) gli impianti entrati in esercizio entro il 30 giugno 2009 hanno diritto di accesso ai certificati verdi (o alle tariffe onnicomprensive) anche ove abbiano riutilizzato componenti già incentivati a diverso titolo o già in uso in impianti che beneficiano di incentivi pubblici; (ii) gli impianti entrati in esercizio dopo il 30 giugno 2009 hanno diritto di accesso ai certificati verdi (o alle tariffe onnicomprensive) anche ove abbia riutilizzato componenti già incentivati a diverso titolo o già in uso in impianti che beneficiano di incentivi pubblici, purché i detti incentivi non siano stati assegnati dopo il 31.12.2007.

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 18 del DL n.91/2014 (c.d. “DL competitività”) è cumulabile con gli strumenti incentivanti previsti a sostegno delle fonti rinnovabili, analogamente alla detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature di cui all’art. 26, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n.28/2011”.

Articolo 30

(Interventi sugli impianti in esercizio)

Alla lettera a) dell’art.30 della bozza di DM, si propone di stralciare il seguente periodo: *“nonché ove disponibile, della potenza nominale dei motori primi”.*

Rispetto ai criteri a cui si devono conformare le procedure GSE l’effettuazione di interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti incentivati, si osserva, inoltre, quanto segue:

a) la bozza di Decreto consentirebbe la realizzazione degli interventi di manutenzione che non comportano incrementi superiori all’1% della potenza dell’impianto e, per gli impianti di potenza fino a 20 kW consentirebbe incrementi fino al 5%.

Si propone di aumentare tale percentuale fino a 10% per tutte le taglie di impianto, per rendere la norma coerente con le disposizioni sui potenziamenti (che si configurano allorché gli interventi sugli impianti comportino un incremento di potenza di almeno il 10%) e per non lasciare, quindi, vuoti nella disciplina;

b) nel caso di sostituzioni definitive, la bozza prescrive che debbano essere utilizzati componenti nuovi o rigenerati. Si propone di specificare che i componenti rigenerati possono provenire anche da impianti già incentivati. A tal proposito, si specifica che l’utilizzo di componenti rigenerati e/o già precedentemente installati su altri impianti incentivati risponde a logiche di ottimizzazione delle iniziative energetiche e, in ultima istanza, di efficientamento del parco produttivo nazionale;

c) ai fini della realizzazione degli interventi di manutenzione, si considerano componenti principali o rilevanti i seguenti a seconda della tecnologia adottata:

- tecnologia eolica: generatore/alternatore;
- tecnologia idroelettrica: alternatore;

- tecnologie biogas, biomasse liquide e solide: gruppo di generazione (motore primo) /alternatore.

Infine, per scongiurare che ritardi nell'approvazione delle discipline attuative possano avere effetti pregiudizievoli per gli operatori, si propone di introdurre la seguente disciplina transitoria:

“Nelle more della pubblicazione o aggiornamenti le procedure per l'effettuazione di interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti incentivati, ivi inclusi i fotovoltaici, il GSE disapplica le disposizioni delle eventuali procedure esistenti in contrasto con i principi di cui alle precedenti lettere a) – d) e, in ogni caso, informa la propria azione ai principi di cui alle precedenti lettere a) – d)”.

ALLEGATO 1: VITA UTILE CONVENZIONALE, TARIFFE INCENTIVANTI E INCENTIVI PER I NUOVI IMPIANTI

Si propone di equiparare le tariffe previste per gli impianti a biomasse e a biogas di qualunque tipologia a quelle che l'attuale bozza di decreto intende riconoscere agli impianti ex-zuccherifici, in considerazione della analoga natura degli stessi. Come già chiarito con riguardo ai meccanismi di accesso agli incentivi (registri e procedure d'asta), si ritiene che tali impianti debbano essere equiparati anche ai fini della determinazione della tariffa incentivante il cui valore dovrà decrescere all'aumentare della potenza per tener conto della maggiore efficienza dei grandi impianti.

Si propone di stralciare la tariffa per gli impianti solari termodinamici di potenza superiore a 5000 kW.

Si propone di stralciare la tariffa per gli impianti eolici off shore di potenza superiore a 5000 kW, inserita probabilmente, per refuso.

ALLEGATO 3: DOCUMENTAZIONE DA INVIARE

paragrafo “DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE DOPO LA COMUNICAZIONE DI ESITO POSITIVO DELL'ASTA”

Al fine di rendere più veloce l'eventuale rimessa a disposizione dei MW potenziali assegnati, ma a cui difficilmente farà seguito la costruzione effettiva degli impianti, si propone di verificare dopo 1 anno dalla pubblicazione delle graduatorie, l'effettiva persistenza dell'interesse del Soggetto Responsabile a proseguire con la realizzazione del progetto mediante la trasmissione al GSE di:

- documentazione attestante l'avvio lavori di realizzazione dell'impianto;
- documentazione attestante l'affidamento delle attività legate alla costruzione dell'impianto, per un valore pari almeno al 70% del valore del progetto, dichiarato in sede di partecipazione all'Asta.